



Circolare Informativa n°9/2014

Rilascio del DURC in presenza di crediti certificati - Istruzioni



INDICE

Premessa	<i>pag. 3</i>
1) Soggetti richiedenti	<i>pag. 3</i>
2) Modalità di rilascio del DURC	<i>pag. 4</i>
3) Modalità di rilascio della certificazione	<i>pag. 5</i>



Premessa

Come si ricorderà, l'art. 13-bis co.5 del D.L. 52/2012 (convertito nella Legge n.94/2012) concernente le "Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche" è stato ulteriormente modificato dalla Legge n.98/2013 che ha disposto "Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto."

L'obiettivo del legislatore è quello di consentire alle imprese creditrici delle PA di ottenere il DURC per poter partecipare alle gare di appalto e quindi continuare ad essere operative sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi purché l'importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili certificati, sia almeno pari agli oneri contributivi accertati dagli Istituti previdenziali o dalle Casse Edili e non ancora versati.

Con la circolare n.40/2013 del Ministero del Lavoro erano state fornite le prime disposizioni in materia (v. n.s. circolare n.52/2013), e **l'INPS con la circolare n.16 emanata il 30 gennaio scorso, ha formulato nuovi chiarimenti in ordine al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati.**

Nello specifico, il nuovo documento di prassi fornisce opportune indicazioni concernenti l'applicazione della disciplina a seguito della realizzazione della funzione "Gestione Richieste DURC" all'interno della Piattaforma per la certificazione dei crediti appositamente istituita dal Ministero.

Lo scopo del nostro approfondimento sarà quello di analizzare i contenuti della circolare.

1) SOGGETTI RICHIEDENTI

Preliminarmente specifichiamo che, nella piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) realizzata dal Ministero dell'economia e delle Finanze sono state implementate le seguenti funzioni:

- "Gestione Richieste DURC", riservata ai soggetti titolari di crediti;
- "Verifica la capienza per l'emissione del DURC" rivolta agli Enti tenuti al rilascio del documento.

Sulla base di quanto normativamente previsto, l'impresa/ditta titolare dei crediti o un suo rappresentante/delegato previa registrazione sulla PCC effettua la "Richiesta di rilascio del DURC" seguendo le istruzioni fornite dal sistema.

Successivamente, l'impresa/ditta titolare dei crediti oppure un suo rappresentante/delegato salva la richiesta, identificata da un numero di protocollo, su un dispositivo elettronico, oppure la stampa.

All'interno della richiesta è riportato il codice di verifica, senza di esso l'INPS, l'INAIL e le Casse edili non possono verificare la sussistenza e l'importo dei crediti certificati per attestare la regolarità ai fini del rilascio del DURC secondo il dettato normativo di cui all'art. 13-bis, co.5 del D.L. 52/2012.

Una volta generato il documento, l'impresa/ditta titolare dei crediti o un suo intermediario, effettua la richiesta del DURC attraverso lo Sportello Unico Previdenziale.

Laddove il DURC sia richiesto direttamente dall'interessato, il documento emesso dalla



piattaforma dovrà essere successivamente trasmesso tramite PEC oppure, consegnato in maniera cartacea alle strutture territoriali competenti al rilascio del DURC.

Ad ogni modo nella domanda, il soggetto interessato dovrà specificare che il DURC deve essere rilasciato secondo quanto disposto all'art. 13-bis co.5 del D.L. n.52/2012.

Nelle ipotesi in cui il DURC sia acquisito d'ufficio dalla P.A., quest'ultima, laddove abbia ricevuto dal soggetto interessato la *“Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art.13-bis co.5 D.L. n.52/2012”*, dovrà procedere alla trasmissione della documentazione agli Enti competenti al rilascio, il tutto mediante Posta certificata.

Allo stesso tempo, la stazione appaltante effettuerà la richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando sempre che l'acquisizione deve avvenire ex art.13-bis co.5 del D.L. 52/2012.

La circolare INPS specifica ulteriormente che, in assenza dell'adeguamento dello Sportello Unico Previdenziale, l'indicazione tecnica relativa al *“rilascio del DURC ai sensi dell'art. 13-bis co.5 del D.L. n. 52/2012”*, potrà essere inserita *in via del tutto eccezionale* nell'ipotesi di *“appalto pubblico”* nel campo *“oggetto dell'appalto”*.

Con riguardo alla funzione *“Gestione Richieste DURC”* ed in particolare agli elementi specifici contenuti nell'applicativo *“Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13-bis co.5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”* (ci riferiamo agli estremi identificativi dei crediti certificati che il soggetto creditore ha utilizzato ai fini dell'ottenimento del DURC), è da ritenersi che sia caduto l'obbligo in capo al soggetto titolare dei crediti di fornire tali indicazioni agli Enti tenuti al rilascio del documento e ciò in quanto, il DURC contiene un codice di verifica che consente agli Enti tenuti al rilascio, l'accesso alla piattaforma ai fini delle verifiche e dei controlli circa la sussistenza e l'importo dei crediti oggetto di certificazione.

Rammentiamo che tale obbligo era previsto dalla circolare n.40/2013 del Ministero del Lavoro.

2) MODALITA' DI RILASCIO DEL DURC

Come abbiamo anticipato, all'interno della *“Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”* è stata approntata anche la funzione *“Verifica la capienza per l'emissione del DURC”*, grazie alla quale il soggetto tenuto al rilascio del DURC, può verificare la sussistenza e l'importo dei crediti indicati nella *“Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”*.

Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, il sistema fornisce un apposito messaggio *“Esito della verifica sulla capienza per l'emissione del DURC”* grazie al quale è possibile scaricare una certificazione in formato .pdf, attestante l'esito.

Nel documento sono indicati il numero della certificazione, l'Ente emittente, la data di certificazione, l'importo del credito residuo e le date di pagamento nonché il *“Totale saldo disponibile”* alla data di effettuazione della verifica della capienza.

Va da sé che, **l'esito positivo si ha allorquando l'importo degli oneri contributivi non ancora versati (debito contributivo), sia pari o inferiore al saldo rilevato dalla PCC al momento della verifica.**

Nella specie, l'importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all'ammontare complessivo



dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili.

Diversamente nell'ipotesi di esito negativo il sistema produce il messaggio **“ATTENZIONE: la verifica del credito residuo per l'emissione del DURC ha dato esito negativo.**

Il credito residuo disponibile sulle Certificazioni della richiesta di emissione DURC è inferiore all'importo della verifica”.

Per quanto precede, sottolineiamo che l'istituto assicurativo con la recente nota n.1123 del 13 febbraio ha reso noto che nella Piattaforma per la certificazione dei crediti “sistema PCC” sono attive le funzionalità per il rilascio del DURC in presenza di una certificazione dei crediti, ai sensi dell'art.13-bis, co.5, D.L. n.52/12.

Le specifiche tecniche ed il flusso operativo sono descritte nella *“Guida al rilascio del DURC in presenza di certificazione del credito”* predisposta dal Ministero dell'Economia e allegata alla nota.

Ad ogni modo, la nota INAIL ribadisce l'importanza (nella fase istruttoria) dei collegamenti fra INPS e Casse edili al fine di assicurare la precisione, la correttezza e la tempestività delle verifiche.

3) MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

Come si ricorderà, il D.M. del 13 marzo 2013 ha ampliato l'esercizio del potere sostitutivo da parte della stazione appaltante, nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte della P.A. degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture.

Operando in tal modo viene statuito il principio secondo il quale, la P.A. laddove sia obbligata ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, deve obbligatoriamente garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

Nello spirito di ampliare gli interventi diretti alla ripresa economica, l'art.4 del D.M. del 13 marzo 2013 ha regolamentato ulteriori ipotesi di utilizzo della certificazione esibita ai fini del rilascio del DURC, quali:

- **Compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del D.P.R n.602/1973**
La certificazione *“Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”* emessa dalla Piattaforma, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, sulla base di quanto disposto in materia dal D.P.R. n.602/1973.
Si precisa che sono già stati adottati i decreti di attuazione di tali previsioni normative;
- **Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari**
La certificazione può essere utilizzata anche per la cessione/anticipazione del credito alle banche/intermediari finanziari. In tal caso, l'art.4 del D.M. del 13 marzo 2013 al co.2 precisa che, in tale ipotesi il soggetto deve preventivamente estinguere il debito contributivo indicato nel DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione. La regolarizzazione dovrà essere comprovata dall'esibizione alla banca/intermediario finanziario, di un DURC aggiornato e tale da certificare la nuova situazione contributiva. Nell'ipotesi in cui permanga l'irregolarità, il decreto statuisce che la



cessione/anticipazione può essere effettuate alla condizione che il creditore sottoscriva una apposita delegazione di pagamento alla banca/all'intermediario finanziario. Laddove la banca/intermediario finanziario riconoscano al creditore un importo inferiore al debito contributivo indicato nel DURC, la delegazione di pagamento opererà a copertura. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla banca/intermediario finanziario con le stesse specifiche modalità previste ai fini dell'adempimento contributivo nei riguardi dell'INPS. Infine l'Istituto previdenziale sottolinea che, in considerazione delle modalità di utilizzo della certificazione, che come abbiamo visto riguardano anche soggetti privati quali banche/intermediari finanziari, è necessario che tali fattispecie siano seguite con una certa attenzione e sotto il coordinamento delle Direzioni Regionali affinché sia meglio definita l'esposizione debitoria.

Ci auguriamo come sempre, che i contenuti dell'elaborato siano stati sufficientemente esplicativi la problematica in trattazione.

I nostri uffici, come di consueto, saranno disponibili per gli opportuni e/o necessari chiarimenti e confronti.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro